Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.			ntrata			
			Jscita	2172		
Data di		_	Data di	18/05/2017		
Arrivo		F	Partenza			
Responsabile o	di Protocollo					
Area Amministrativa			Area Giurisdizionale			
	Codice			Codice		
AA5	Categoria		AG	Categoria		
	A6					
Area Amministrazione Contabilità						
AAC	Codice Cat.		N. Reg			
7010						
			Data			
			Reg.			
Data di Pubblicazione						
Responsabile Po	ubblicazione					

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi dei Dottori Forestali	
PEC	LORO PEC	
Sede	LORO SEDI	

e p.c. ai	Consiglieri Nazionali
PEC	LORO PEC
Sede	LORO SEDI

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore			
	AA1E	24	2017	AS	MB			
Oggetto	to Eleggibilità dei Consiglieri in carica							

Egregi Presidenti,

facendo seguito alla pubblicazione della circolare xx-2017 sulle elezioni dei Consigli Ordini territoriali per il periodo 2017-2021, a proposito della rieleggibilità dei Consiglieri attualmente in carica, riteniamo sia utile chiarire quali siano gli effetti delle normativa intervenuta nel 2011 sul passaggio da due a tre del numero dei potenziali mandati consecutivi di ogni consigliere eletto.

Ricordiamo che la modifica all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 è stata inserita dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie". (11G0052) (GU n.47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n. 53)] il cui comma 4-septies recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi."

Per effetto di detta modifica di legge valgono le seguenti disposizioni:

- 1. i Consiglieri che stanno completando con la attuale consigliatura il loro **primo mandato**, possono candidarsi per le prossime elezioni (2017-2021), e non potranno, se eletti, candidarsi per quelle successive (2021-2025), per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi:
- 2. i Consiglieri che stanno completando con la attuale consigliatura il loro **secondo mandato consecutivo**, possono candidarsi per le prossime elezioni (2017-2021), per effetto della



Ministero della Giustizia

modifica introdotta della L. 10-2011, ovvero la possibilità di svolgere tre mandati consecutivi, e non potranno, se eletti, candidarsi per quelle successive (2021-2025);

- 3. i Consiglieri che stanno completando con la attuale consigliatura il loro **terzo mandato consecutivo**, non possono candidarsi per le prossime elezioni (avendo appunto già svolto 3 mandati consecutivi);
- 4. per il conteggio dei mandati consecutivi, sono comunque da considerarsi valide anche le consigliature svolte in modo parziale (per dimissioni o per subentro);
- 5. le modifiche introdotte dalla L.10-2011 (tre mandati consecutivi) sono applicabili anche per i consiglieri che erano in carica nella consigliatura 2009-2013 solo prima (per dimissioni) o solo dopo (per subentro) l'entrata in vigore di detta legge (e quindi non necessariamente *in carica alla data di entrata in vigore della legge*);
- 6. sono da considerarsi comunque mandati consecutivi anche nel caso un iscritto abbia ricoperto la carica di consigliere in più Ordini territoriali, ovvero sia nel caso di trasferimenti in altri Ordini territoriali, sia nel caso di fusioni di Ordini territoriali.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

F.to Il Coordinatore

Dipartimento Ordinamento, lavori pubblici, tutela Andrea Sisti della professione, deontologia professionale

Mattia Busti, dottore forestale

F.to Il Presidente andrea Sisti, *dottore agronomo*

In allegato Sentenza di Corte di Cassazione n. 20138-2014